

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

Provincia di Rimini

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N° 86 DEL 17 dicembre 2012

INDICE

ART. 1	FINALITA'
ART. 2	TIPOLOGIE DI INTERVENTO
ART. 3	CRITERI DI VALUTAZIONE
ART. 4	RACCOLTA DOCUMENTAZIONE E ISTRUTTORIA
ART. 5	EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
ART. 6	DETERMINAZIONE REDDITO DEL NUCLEO

ALLEGATI

1	TABELLA 1 – VACANZE PER ANZIANI
---	---------------------------------

ART. 1 - FINALITA'

Art. 12 Legge 7/8/1990, n. 241

“1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.”

Il presente regolamento, facendo proprio il principio espresso dal citato testo, ha per obiettivo l’individuazione di criteri e modalità, cui uniformarsi nella concessione di contributi assistenziali, che garantiscano equità nell’erogazione.

ART. 2 - TIPOLOGIE DI INTERVENTO

L’erogazione di contributi assistenziali si caratterizza in due forme:

a) Assistenza economica diretta, che comprende:

- contributi straordinari per necessità contingenti quali: pagamento di bollette (luce-acqua-gas, affitti), spese sanitarie non erogatate o non rimborsabili dal S.S.N., spese di vitto, ecc.;
- contributi mensili per spese quotidiane di sussistenza a favore dei nuclei che, non avendo mezzi sufficienti, necessitano di interventi continuativi;
- contributi a sostegno delle attività di enti, associazioni ed organismi aventi finalità di natura socio-assistenziale
- contributi economici la cui competenza è attribuita da specifiche normative nazionali e regionali, quali l’assistenza economica a favore delle famiglie dei detenuti e vittime del delitto e l’assistenza post-penitenziaria, contributi a favore dei nuclei di cittadini rimpatriati dall’estero, ecc.;

I beneficiari potranno percepire contributi ordinari, a carattere continuativo, per un minimo di 3 mesi sino ad un massimo di 12 mesi;

b) Assistenza economica indiretta: erogazione di contributi finalizzati all’utilizzo di determinate strutture e

servizi, come ad esempio:

- contributi economici ai partecipanti alle vacanze per cittadini anziani in età pensionabile, organizzate dal Comune (come da tabella 1 allegata);
- contributi a parziale o totale copertura delle rette di ricovero in strutture residenziali e semiresidenziali (anziani, adulti, handicappati).

ART. 3 - CRITERI DI VALUTAZIONE

L'individuazione dei bisogni e degli interventi da effettuare avverrà secondo due ordini di parametri:

- a) - Parametri di tipo reddituale: verrà preso in considerazione il reddito del nucleo familiare, attualmente attraverso la dichiarazione ISEE-ISE;
- b) - Parametri di tipo socio-assistenziale: verranno presi in considerazione i fattori che concorrono a determinare la situazione di bisogno e la gravità del rischio di natura socio-sanitaria cui i soggetti sono esposti.

ART. 4 - RACCOLTA DOCUMENTAZIONE E ISTRUTTORIA

Il Comune interviene nei confronti dei cittadini, nei casi previsti dal presente regolamento, dietro presentazione di domanda indirizzata al Sindaco, corredata dei seguenti documenti:

- dichiarazione sostitutiva unica valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate o per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità (D.Lgs. n. 109/98, come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000), ovvero attestazione ISEE rilasciata dall'INPS;
- altra documentazione quale ad esempio: sentenza di separazione con eventuale dichiarazione di mancato versamento dell'assegno mensile di mantenimento, certificati di disoccupazione, certificazione medica, ricevute delle spese sostenute, ecc..

La domanda ed i relativi allegati saranno raccolti dall'Ufficio Assistenza-Servizi Sociali, che curerà il completamento della pratica acquisendo la seguente ulteriore documentazione:

- certificazione anagrafica;
- relazione dell'Assistente Sociale, se richiesta dall'Assessore all'Assistenza Servizi Sociali
- relazione dei Vigili accertatori.

Per i casi già noti, per i quali l'Ufficio Assistenza-Servizi Sociali ha predisposto un apposito fascicolo, si può fare riferimento alla documentazione già esistente, salvo aggiornamenti.

Per i contributi anticipati per conto di altri Enti (Stato, Regione), l'istruttoria relativa sarà quella indicata dalla specifica normativa (ove esistente).

ART. 5 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Le proposte di contributo verranno formulate dal Responsabile del Servizio di riferimento, il quale si avvale del parere non vincolante della Commissione di Assistenza.

La Commissione è composta, oltre che dal Responsabile, da un rappresentante della Caritas, dall'Assessore dei Servizi sociali, e dal dipendente assegnato ai Servizi Sociali e dal dipendente assegnato al Servizio pubblica Istruzione, qualora ci siano minori.

Tutti i lavori della commissione si svolgono in seduta segreta e sono soggetti al segreto d'ufficio.

La concessione ed il diniego dovranno essere motivate e comunicate a cura del responsabile del servizio agli interessati. In caso di non accoglimento della domanda gli interessati possono proporre ricorso entro 10 giorni dal ricevimento allegando memorie scritte o documenti. Il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione deciderà definitivamente entro i successivi 20 giorni.

ART. 6 - DETERMINAZIONE REDDITO DEL NUCLEO

Per il calcolo del reddito va preso in considerazione l'Indicatore della situazione Economica Equivalente. Gli interventi di assistenza economica sono diretti a singoli e ai nuclei familiari che non dispongano di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali o che si trovino in temporanea situazione di emergenza.

TABELLA 1 – VACANZE PER ANZIANI

Contributi economici per il pagamento del soggiorno in base al reddito ISEE

FASCIA ISEE	% DI COPERTURA DEL COSTO DEL SOGGIORNO
I Fino a € 5200	65 %
II da € 5200,01 a € 7.750	70%
III da da € 7.750,01 a € 10.500	75%
IV da da € 10.500,01a € 13.000	80%
V da da € 13.000,01 a € 15.500	90%
VI £.oltre € 15.500	100%

Quota di partecipazione utente = (costo soggiorno x % di copertura del costo);

Contributo comunale = (costo soggiorno – quota di partecipazione utente);

Il nucleo familiare di riferimento per la concessione dei predetti contributi è quello corrispondente alla “famiglia anagrafica” come individuato in via generale dal D.Lgs. n. 109/1998;

Il diniego alla richiesta di contributi o una loro eventuale riduzione, può avvenire in caso di:

- indisponibilità di bilancio;
- situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare (tenore di vita non congruente con ciò che è dichiarato).